Agenzia Entrate

Direzione provinciale di FROSINONE
Ufficio Provinciale - Territorio

Atto n. FR0127964/2017
Campione Certo n. 20171103000000000000000018033

Data, 03/11/2017

Al Sig.
GIUSEPPE PASQUALE TISEO
VIA CAMPO 21
03040 PIGNATARO INTERAMNA FR

Atto di contestazione per violazione delle norme tributarie n. FR0127963/2017 (Art. 16 DLgs n. 472/1997)

Gentile contribuente,
dalle informazioni presenti negli atti del Catasto risulta che Lei, alla data del **30 novembre 2012**, era intestatario di un immobile ancora censito al Catasto Terreni come fabbricato rurale, il cui identificativo è di seguito riportato:

Comune
PIGNATARO INTERAMNA

Identificativo di riferimento del Catasto Terreni			
Sezione:	Foglio: **6**	Mappale: **00160**	Subalterno: **1**

Intestatari		
PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	CODICE FISCALE	TITOLO E QUOTE
TISEO GIUSEPPE PASQUALE	TSIGPP39T06G662W	Proprieta` per 1000/1000

Il predetto immobile, in quanto fabbricato rurale iscritto nel Catasto dei Terreni, doveva essere dichiarato al Catasto Edilizio Urbano entro il **30 novembre 2012**, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze n. 701/1994, ai sensi dell'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011. Ai sensi dell'articolo 13, comma 14-quater, del decreto legge n. 201/2011, la mancata dichiarazione nel termine di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249/1939, il cui importo va da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00.
Poiché il suddetto immobile non risulta essere stato dichiarato al Catasto Edilizio Urbano, con il presente atto si contesta la violazione delle norme sopra richiamate che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa come di seguito determinata.
L'applicazione della sanzione non esonera comunque dall'obbligo di dichiarare gli immobili in catasto.

DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Visto il D.Lgs n. 472/1997;
Ritenuto che i fatti esposti escludono la sussistenza di cause di non punibilità (art. 6 del D.Lgs n. 472/1997);
Tenuto conto della gravità della violazione, desunta dal numero di unità immobiliari non dichiarate (art. 7 del D.Lgs n. 472/1997);
Tenuto conto del fatto che non sono stati forniti elementi idonei ad escludere l'obbligo di presentare la dichiarazione in catasto;
Considerato che nei tre anni precedenti non risulta essere incorso in altre violazioni delle medesime disposizioni, definite ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del Dlgs. n. 472/1997;
Si applica la seguente sanzione amministrativa: